



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 166**

**OGGETTO:** Contratto d'appalto dei lavori per la realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città. **Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 77 del 09 aprile 2015.**

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti i signori:

- 1) dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;
- 2) ing. Custureri Santo (codice fiscale CST SNT 56D13 D975Q), nato a Gerace (RC) il 13 aprile 1956, residente in Vibo Valentia, Contrada Bitonto, n. 12, domiciliato per l'incarico presso “Progresso e Lavoro” Società Cooperativa, in forma abbreviata C.P.L. Polistena S.c. – con sede in San Giorgio Morgeto (RC), contrada Giuseppina, n. 44 (codice fiscale e Partita



IVA 00224170803), il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore del Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, via Marco Emilio Lepido, 182/2 (partita IVA 03530851207), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, in data 19 febbraio 1996, con il numero R.E.A. 526322 e all'Albo nazionale delle società cooperative n. C114692 - sezione: cooperative a mutualità prevalente, in forza della Procura speciale, rep. n. 42851 del 28 settembre 2017, conferita dal dott. Aldo Scarantino, Procuratore Speciale del Consorzio anzidetto, autenticata nella firma dal dott. Giampaolo Zambellini Artini, notaio in Bologna, che si allega al presente contratto, in formato digitale, per formarne parte integrante e sostanziale; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 77 del 09 aprile 2015, registrato all'Ufficio Territoriale di Vibo Valentia, al numero 956, Serie: 1T, del 13 aprile 2015, i servizi di progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città, sono stati affidati al Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, impresa esecutrice dei lavori C.P.L. Polistena Società Cooperativa, per l'importo di €. 3.658.975,00 (euro tremilioneisecentocinquantottomilanovecentosettantacinque/00) oltre IVA e oneri previdenziali così suddiviso:

€. 3.369.375,00 (euro tremilionitrecentosessantanovemilatrecentosettanta

cinque/00) per lavori, al netto del ribasso del 25,125%;

€. 239.600,00 (euro duecentotrentanovemilaseicento/00) per i servizi di progettazione, al netto del ribasso del 25,125%;

€. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. 841 del 18 luglio 2016, si è preso atto della cessione in affitto del ramo d'azienda da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC S.c., in favore del Consorzio Integra, ivi compreso il contratto in essere, rep. n. 77 del 09 aprile 2015, relativo alla realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città"; giusta scrittura privata, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Imola (BO), in data 04 aprile 2016, rep. n. 57773;


- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante, per introdurre talune lievi modifiche alle previsioni progettuali, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità dell'opera;

- che con determinazione dirigenziale n. 1169 del 02 ottobre 2017, è stata approvata la perizia di variante tecnico e suppletiva, redatta ai sensi di legge;

- che con determinazione dirigenziale n. 1512 del 28 dicembre 2017, si è stabilito:

a) di revocare la determinazione dirigenziale n. 1169 del 02 ottobre 2017 di approvazione perizia di variante tecnico e suppletiva, per alcune complessità evidenziate nei contenuti della perizia anzidetta;

b) di approvare una nuova perizia di variante tecnico e suppletiva, riformulata dal Direttore dei lavori, a seguito di autorizzazione del RUP,



prot. n. 14701 del 03 aprile 2018 e redatta in data 27 novembre 2017, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., contenuta nell'importo del finanziamento del progetto, che ha determinato una proroga di giorni 60 del termine utile per l'esecuzione dei lavori;

- che detta perizia è composta da numero 122 nuovi prezzi unitari, meglio descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, in data 27 novembre 2017, e allegato al presente contratto, in formato digitale, per formarne parte integrante e sostanziale;

- che l'importo delle maggiori lavorazioni rispetto al contratto principale, al netto del ribasso d'asta del 25,125%, è di €. 101.171,79 (euro centounomilacentosettantuno/79), di cui €. 98.671,79 (euro novantottomila seicentosettantuno/79) per lavori ed €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- che, pertanto, il nuovo importo dei lavori, da corrispondere all'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta del 25,125% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, è di €. 3.520.546,79 (euro tremilionicinquecentoventimilacinquecentoquarantasei/79), oltre IVA di legge;

- che la spesa complessiva, scaturente dal presente atto, finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, impegno 1873, risulta registrata sui fondi comunali, alla Missione 05 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - Capitolo 22404 - Bilancio 2017, somma reimputata; giusta determinazione dirigenziale, n. 1382 del 27 ottobre 2016;

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la perizia di variante.



- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore e dell'impresa esecutrice, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che in data 29 gennaio 2018, l'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, comunicava che, a carico dell'impresa Consorzio Integra Società Cooperativa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;

- che la Prefettura di Vibo Valentia, a seguito delle informazioni rilasciate dalla Prefettura di Reggio Calabria, competente per territorio, con propria nota prot. n. 53666 dell'11 dicembre 2017, comunicava, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che a carico dell'impresa esecutrice C.P.L. Polistena Società Cooperativa e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, nonché dei loro familiari conviventi, non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previsti dall'art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 10886371, regolare certificato DURC relativo al Consorzio Integra Società Cooperativa, con scadenza 09 luglio 2018;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INPS n. 9729618, regolare certificato DURC relativo all'impresa



esecutrice, "Progresso e Lavoro" Società Cooperativa, con scadenza 23 giugno 2018;

- che sia il Consorzio Integra Società Cooperativa, che l'impresa esecutrice C.P.L. Polistena S.c, hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato al medesimo, in formato digitale.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**




In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Malagoli Marco, in qualità di Procuratore del Consorzio Integra Società Cooperativa, ed il sig. Custureri Santo, Legale Rappresentante della CPL Polistena, hanno reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma



dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, esecutore dei lavori principali, i nuovi maggiori lavori per la realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città, previsti nella perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale, n. 1512 del 28 dicembre 2017, citata in premessa.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il maggiore importo dei nuovi lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, su quello precedentemente fissato dal contratto rep. n. 77 del 09 aprile 2015, ammonta a complessivi €. 101.171,79 (euro centounomila centosettantuno/79), oltre IVA;

A seguito di ciò, il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 3.520.546,79 (euro tremilionicinquecentoventimilacinquecentoquaranta sei/79), oltre IVA di legge.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali



transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogha clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E49B11000200001 e il codice CIG 3979374B4C assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari, sono di seguito riportati:

- **Banca Pop. Emilia Romagna**

IBAN: IT28U0538702400000002429226

B.I.C.: BPMOIT22XXX

- **Banca Pop. di Milano**

IBAN: IT33U0558402405000000001153

B.I.C.: BPMIITMMXXX


- **Monte Paschi di Siena**

IBAN: IT 14S0103002402000001076168

B.I.C.: PASCITM1B02

- **Unicredit SPA**

IBAN: IT 12B0200802515000104234831



B.I.C.: UNCRITMMOEE

- **Unipol Banca SPA**

IBAN: IT 68J0312702409000000001426

BIC: BAECIT2B

- **CariParma**

IBAN: IT 1T35V0623002402000057342688

B.I.C.: CRPPIT2P522

- **Veneto Banca**

IBAN: IT 10B0306912998100000000771

B.I.C.: VEBHIT2MMXXX

- **Carisbo**

IBAN: IT 65F0638502411100000008039

B.I.C.: IBSPIT2B

- **Banca Carige**

IBAN: IT26F0617502404000006577380

B.I.C.: CARIITGG

- **Banca Nazionale del Lavoro**

IBAN: IT23U010050240000000007193

B.I.C.: BNLIITRR

Le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati, domiciliate in Bologna, Via M. E. Lepido, n. 182, sono le seguenti:

- Onorato Vincenzo, nato a Napoli il 25/04/1974 (codice fiscale: NRT VCN 74D25 F839Z);
- Zagarese Adriana, nata a Padova il 02/05/1976 (codice fiscale: ZGR DRN 76E42 G224U);


- Abbatiello Alessandro, nato a Durazzano (BN) il 16/09/1961 (codice fiscale: BBT LSN 61P16 D386P);

- Scarantino Aldo, nato a Sassari il 11/06/1948 (codice fiscale: SCR LDA 48H11 I452Y).

**ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale dell'opera in parola, rep. n. 77/2015 e secondo le modalità riportate nei seguenti elaborati tecnici che compongono la perizia di variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di 122 nuovi prezzi:

- 1) Relazione Perizia di variante;
- 2) Computo Metrico estimativo Variante;
- 3) Quadro Comparativo di raffronto;
- 4) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 5) Analisi nuovi prezzi;
- 6) Schema Atto di sottomissione;
- 7) Relazione di verifica fabbisogno energetico;
- 8) Planimetria e profilo scarico drenaggio;
- 9) Impianto elettrico e segnale Pianta Q. ingresso;
- 10) Impianto elettrico e segnale Pianta piano interrato;
- 11) Impianto elettrico e segnale Pianta Q. Livello 1;
- 12) Impianto elettrico e segnale Pianta Q. Livello 2;
- 13) Impianto elettrico e segnale Pianta Q. Livello 3;
- 14) Impianto elettrico e segnale Pianta Ultimo Livello;



15) Impianto elettrico e segnale Pianta copertura;

16) Impianto elettrico e segnale Schemi quadri elettrici (Livello 0.00);

17) Impianto elettrico e segnale Schemi quadri elettrici (Locale Bar);

18) Impianto elettrico e segnale Schemi quadri elettrici (Livelli superiori);

19) Impianto elettrico e segnale Schemi quadri elettrici (Piano interrato);

20) Impianto elettrico e segnale Schema distribuzione generale energia elettrica;

21) Impianto elettrico e segnale Schema quadro generale (Locale impianti Q. 0.00);

22) Impianto elettrico e segnale Schema unifilare rilevazione incendio;

L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e già concordati con il Direttore dei Lavori, con il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 27 novembre 2017, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 25,125%;

Tutti i documenti facenti parte della perizia di variante di che trattasi, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di perizia rispetto a quello previsto nel contratto principale, viene prorogato di ulteriore 60 (sessanta) giorni. In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.




Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e del Regolamento di attuazione dei Lavori Pubblici DPR 207/2010 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del



personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", fatto proprio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 267 del 04 ottobre 2017, nei

confronti dell'Appaltatore, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.


**ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, fatto proprio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 267 del 04 ottobre 2017.

**ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.**



Le Parti costituite dichiarano che la polizza definitiva, già prestata per il contratto principale, è da considerarsi estesa anche ai lavori aggiuntivi.

**ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

L'Appaltatore ha presentato appendice alla polizza assicurativa R.C.T. n. 1/39236/88/110724915, già prestata per il contratto rep. 77/2015.

Con detta appendice l'Appaltatore si obbliga a prorogare la durata della polizza oltre la data di scadenza, e a consegnare la quietanza di pagamento dell'eventuale premio aggiuntivo.

**ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:



- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:



a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 15: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni



idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 16: Domicilio dell'Appaltatore.**

Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la Sede Legale di Bologna, Via Marco Emilio Lepido, n. 182/2 - tel. 051/3161300 – pec: consorzio\_integra@pec.it

**ARTICOLO 17: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 18: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 19: Richiami.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale rep. n. 77 del 09 aprile 2015. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia.

Trattandosi di procedura di affidamento antecedente la data di pubblicazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2016, per il presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dall'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

**ARTICOLO 20: Protocollo di legalità.**

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato, in data 08 novembre 2017, fra il Comune di Vibo Valentia e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte, così da fare parte del presente contratto.

**ARTICOLO 21: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.


Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 23 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*


L'APPALTATORE: **Ing. Santo Custureri, nella qualità**

*Santo Custureri*



*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Michele Fratino



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 10 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

**Clausola n. 1**


La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze



di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).




**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).



**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

**Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

L'APPALTATORE: **Ing. Santo Custureni, nella qualità**

IL SEGRETARIO GENERALE **Dott. Michele Fratino**

*Michele Fratino*

